

**Un atto di citazione già pronto per quei correntisti
che vogliono far causa alla propria banca**

- MARZO 1989 -

Il divieto dell'anatocismo e la qualificazione di usurari dei mutui anteriori al '96, è pur sempre una bella vittoria per chi come me combatte da 15 anni contro la prevaricazione bancaria.

Resta però da svelare il mistero del silenzio su ben altri e ben più gravi "errori" delle banche, come quello di appropriarsi indebitamente degli interessi fra la data di emissione degli assegni e quella dell'accredito ai beneficiari.

Riusciranno la magistratura e qualche corrusca associazione, scesa in campo per tentare di monopolizzare con parole altisonanti "in favore dei consumatori" questo po' po' di cause, a capire questa semplicissima cosa scritta al punto 1) del mio "Atto di citazione" dal marzo 1989, pubblicato da allora, a pagina intera, su tutti i principali quotidiani italiani, nonché nel mio libro "La storia di Aids"?

Cause tuttavia indispensabili, perché solo il confronto giudiziario civilistico di massa può ormai dirimere le sempre più spcciose questioni sociali, mentre la politica, troppo intimamente corrotta dalla tendenza alla mediazione opportunistica, da tempo non può nulla.

Qualche corrusca associazione capitanata da alcuni stolti invidiosi che ora addirittura attaccano me in Internet dimenticando di aver copiato da me, senza mai avere la dignità di citarmi, tutto quel che dicono, che comunque è solo una mal detta piccola frazione di quel che dico io, e che peraltro non avrebbero mai avuto il coraggio di dire se non gli avessi aperto la strada con le decine di milioni di miei volantini e le mie tesi, a partire dai tempi di assoluta e perigliosa solitudine della rubrica dell' "Associazione per la difesa dei cittadini contro le banche", di cui al settimanale napoletano "Bric à Brac", credo nel 1985/1986.

Invidiosi ladruncoli di parole e di argomenti finanche velatamente minatori, e quindi ottusi al punto da non capire nemmeno che non ho mai temuto nessuno per il semplice fatto che i seri, i forti e gli intelligenti non saranno mai, e non sono infatti mai stati miei nemici, e gli stolti, sol che si muovono, trovano da soli il modo di farsi attrarre dal vortice in fondo al quale ruotano sibilando imperturbabili le lame del dissenso sociale.

Comunque sia, per il momento, accogliendo una mia richiesta, la mia società editrice,

(www.buonafonte.com), ha redatto un programma per il calcolo delle somme di cui le banche si appropriano "erroneamente" in base ai sette punti ed ai criteri di cui al mio Atto di citazione.

Un programma il cui costo è stato ora abbassato a £ 60.000, mentre il costo del conteggio, per chi preferisce farselo fare, è stato abbassato a £ 400 per rigo di estratto conto, con un minimo però di £ 100.000, dato il costo delle ore lavorative, precisando che si tratta del conteggio di tutto ciò di cui si può chiedere la restituzione, e non solo del conteggio, piuttosto semplice, dei soli interessi anatocistici.

Conteggi a mio avviso indispensabili, perché modificano il rapporto di forza con la banca ("Il sapere è in sé rivoluzionario perché da luogo al confronto. Nel confronto poi ogni forma di prevaricazione si dissolve."), e che, per chi si rivolge ad un avvocato, rientreranno probabilmente nei costi generali della causa.

Spero insomma che, associazioni o non associazioni, tutti insieme i colleghi di tutta Italia, e soprattutto i giovani, si mettano in moto, perché queste cause per liberare

la società dall'impostura bancaria sono un segmento importantissimo della più generale lotta per lo sviluppo per la quale combatto da tanto tempo con ogni mezzo.

Quanto a coloro che gemono temendo che le banche possano soccombere per le troppe richieste di restituzione, faccio osservare che le banche italiane producono solo danni e prevaricazione: merci di cui, se finiranno, nessuno sentirà la mancanza.

A parte che, magari potranno mancare i soldi, ma credo non mancherà mai chi è disposto ad esserne depositario, e per far riflettere su quanto sia facile, mi candido scherzosamente anch'io a mettermi sin d'ora a disposizione di qualunque numero di cittadini voglia depositare presso di me qualunque somma, impegnandomi sul mio onore, che spero valga qualcosa di più di quello delle banche italiane in questo momento, a custodirla, restituirla quando mi sarà richiesta, ed a garantire l'esercizio dei conti correnti e di tutto quant'altro occorre senza chiedere nulla di quanto contesto nell'atto di citazione che segue.

Alfonso Luigi Marra, anzi, Gino Marra, come per gli amici.

**ATTO DI CITAZIONE
TRIBUNALE DI ...**

Il sig. ... rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, espone quanto segue:

E' stato correntista della Banca ... dal ... al ...

Gli assegni versati gli sono stati accreditati dopo 8 giorni se "su piazza", e dopo 17 giorni se "fuori piazza".

Gli è stato praticato il tasso attivo dell'1.5%, ed il tasso passivo del 18%, aumentato poi, dopo un mese, per atto unilaterale della banca, al 20%. Tassi questi che sarebbero stati fissati in base ad un preteso "tasso medio", che non è però dato di sapere quale sia, poiché i tassi praticati nelle varie zone d'Italia variano di 2 - 4 punti, ed inoltre le varie banche applicano nei confronti dei diversi correntisti tassi che variano anche di 7 - 8 punti.

Gli è stata addebitata una maggiorazione sul tasso del 2% per

le somme eccedenti il fido (£ 10.000.000), ed una "commissione di massimo scoperto" dello 0,250%.

Le somme a debito gli sono state contabilizzate trimestralmente, mentre, quelle a credito, annualmente.

Per lo sconto delle cambiali o delle tratte gli è stata inviata nota della somma addebitata indicandola però sotto un'unica voce "spese, commissioni ed interessi", senza fornire alcuna indicazione circa il modo di calcolo e l'ammontare dei singoli importi.

Mentre per il calcolo delle somme a credito dell'istante la banca ha previsto un anno di 365 giorni, per le somme a debito, per aumentarle indebitamente, ha arbitrariamente ridotto l'anno di 5 giorni ed ha applicato il divisore 360.

Tale modo di operare è illegittimo per le ragioni che seguono.

1) La banca - con il sistema delle "stanze di compensazione", e comunque attraverso un più

generico meccanismo di compensazione dovuto alla reciprocità dei debiti e crediti fra istituti - ha sempre ottenuto l'accredito degli assegni con decorrenza dalla data del versamento o dalla data anteriore eventualmente recata dai titoli, che in ogni caso corrisponde a quella in cui le somme sono state stornate dai conti di chi li ha emessi.

(Si osservi che se Caio da Napoli, il primo gennaio, versa sul suo conto corrente un assegno di Tizio da Roma di diecimilioni, l'assegno, che è un "fuori piazza", gli verrà accreditato solo il diciassettesimo gennaio. Con la conseguenza che la somma cesserà di produrre interessi sul conto di Tizio fin dal primo gennaio, e non ne comincerà a produrre sul conto di Caio se non dopo il diciassettesimo gennaio, mentre gli interessi dall'1 al 17, che al 20% annuale ammonteranno ad oltre £ 93.000, matureranno assurdamente a beneficio della banca, che non ha alcun diritto su di essi).

L'illegittimo ritardo di 8 o 17 giorni nell'accredito dei titoli ha lesso gravemente i suoi interessi (posto che, ogni lunedì, avesse versato assegni "fuori piazza" per dieci milioni e ne avesse emessi per un importo corrispondente, ciò gli avrebbe comportato un continuo "scoperto di valuta" di circa 20, 30 milioni che gli sarebbe costato mediamente circa 1.250.000 al trimestre, oltre alla commissione di massimo scoperto ed alla maggiorazione di tasso del 2% per le somme eccedenti il fido; e tutto ciò senza che la banca, la quale per di più si sarebbe fatta indennizzare il "rischio" mediante la predetta commissione di massimo scoperto, gli avesse mai anticipato una lira).

2) Le maggiorazioni di tasso passivo per atto unilaterale della banca sono illegittime quando anche risultassero dall'estratto conto, poiché esse, in quanto modificazioni sostanziali del rapporto contrattuale, avrebbero dovuto essere espressamente accettate dal

correntista, mentre non è ammissibile l'accettazione per "adesione".

3) L'argomento comunemente usato per giustificare i bassissimi tassi attivi, è che le somme di cui ai conti correnti sarebbero fluttuanti.

In realtà ciò non impedisce alla banca stabilire le medie giacenze e di investire fin l'ultima lira fra quelle momento per momento accreditate sul conto.

Pertanto, visto che il tasso attivo praticato alle categorie di correntisti che abbiano una speciale forza contrattuale (Magistrati) oscilla notoriamente intorno al 9%, è ragionevole chiedere per l'istante un tasso del 7%, che, con il 2% in meno richiesto, copra anche le differenze imputabili alla diversa modalità operativa delle varie banche.

4) Sia la commissione di massimo scoperto che la fissazione di un tasso di sconto maggiorato per le somme eccedenti il fido sono illegittime in quanto la banca non opera in condizioni di rischio specifico, ma solo in condizioni di astratto rischio di natura generalissima, tipico dunque di ogni attività e per il quale non è ipotizzabile alcuna indennità; anche perché l'incidenza di questo rischio è già uno dei fattori che vanno a determinare il costo del denaro.

5) E' illegittimo che la banca, nel calcolare le somme a debito dell'attore, abbia utilizzato, per maggiorarle, il divisore 360 anziché 364 o 365, e ciò per l'ovvio motivo che l'anno è oggettivamente di 364 o 365 giorni, sicché utilizzarne solo 360 ai fini del calcolo è cosa che sarebbe insulsa se non fosse fraudolenta e comunque anti giuridica.

6) E' illegittimo che il calcolo delle competenze a debito avvenga trimestralmente mentre quello delle competenze a credito avviene annualmente.

Tale assurdo sistema ha causato che gli interessi, già dal primo trimestre, sono entrati a far parte della sorta capitale suscettibile di applicazione di ulteriori interessi.

Con la conseguenza che, ad esempio, un debito di 10.000.000, che con il 20% annuale di tasso, dopo tre anni, dovrebbe essere di 17.280.000, sarà invece di 17.963.000, mentre la commissione di massimo scoperto sulle somme man mano maturate, anziché essere addebitata una volta all'anno, sarà calcolata ben quattro volte all'anno, e per di più maggiorata, poiché calcolata anche sugli interessi fatti maturare ad arte.

Senza contare, poi, che se in ipotesi Tizio avesse maturato 5.000.000 di tassi passivi per il periodo dal 1 al 31 gennaio, e 15.000.000 di tassi attivi per il periodo dal 1 febbraio al 31 marzo, a fine trimestre, anziché vedersi accreditati 10.000.000 di tasso attivo di differenza, se ne vedrebbe invece addebitati 5.000.000 di tassi passivi, per-

ché il computo dei 15.000.000 attivi verrebbe differito a fine anno.

7) La combinazione di tali illegali modi di procedere ha avuto un effetto moltiplicatore in danno del ricorrente;

8) A prescindere dal fatto che in realtà la banca ha praticato il tasso massimo che è riuscita ad ottenere, il riferimento ad un astratto tasso medio è illegittimo.

L'attività bancaria infatti incide pesantemente sulla vita dell'intera società.

Ritenere pertanto che una tale materia non debba essere disciplinata nella direzione di impedire che sia superato il tasso minimo praticabile nei limiti di un giusto profitto delle banche, è antitetico allo spirito dell'intera Costituzione e dell'ordinamento giuridico in generale, rivolti a consentire che nulla di ingiusto, o peggio, di illecito, pregiudichi il lavoro ed il benessere dei cittadini ad indebito vantaggio di qualunque soggetto.

9) Le commissioni ed i costi che la banca si è automaticamente accreditata senza che l'attore potesse in alcun modo porvi rimedio sono notoriamente esose.

Egli però, riservandosi di farlo in altra sede, non fa richieste a riguardo per evitare di incorrere in quelle eccessive lungaggini che ricadrebbero a tutto vantaggio della convenuta banca.

10) La circostanza che il ricorrente non ha contestato gli estratti conto entro tre mesi o che comunque avrebbe accettato le condizioni della banca non ha alcun rilievo per i motivi che seguono.

a) Il termine di prescrizione dei diritti in oggetto è decennale, per cui la mancata contestazione dell'estratto conto entro i tre mesi implica solo che l'estratto conto costituisce prova del fatto che sono state effettuate le operazioni in esso descritte.

Questo non impedisce però, nei limiti della prescrizione decennale, di sostenere che dette operazioni siano illegittime.

b) L'ordinamento impone una serie di strumenti (obbligo di buona fede, penalizzazione invalidante degli artifici, valutazione della eccessiva onerosità, libertà del contraente, meritevolezza della tutela, tutela della ordinaria diligenza, contrasto rispetto ad interessi della collettività, eccetera) che, ad ogni livello, consentono di annullare, dichiarare nulle o addirittura di perseguire penalmente quelle pattuizioni comunque miranti a ledere la sostanza di fondamentali principi di giustizia anche, ed anzi a maggior ragione, quando la violazione venisse attuata con il ricorso a strumenti solo formalisticamente giuridici.

Nella fattispecie la banca, dopo aver "illustrato", attraverso materiale in realtà tutto cervelotico, fuorviante, e sovente

incomprensibile, le condizioni del conto, pretenderebbe di trarne argomenti per appropriarsi indebitamente di somme che addirittura - come nel caso degli 8 o 17 giorni di interesse sugli assegni - non possono che appartenere ad un soggetto economico diverso.

11) Non va sottovalutato che se è pur vero che le banche sono in concorrenza fra di loro, verso l'esterno e nei confronti dell'utenza sono tuttavia univocamente impegnate nella salvaguardia delle loro politiche; di talché non è lasciata al cittadino nessun'altra alternativa che quella di aderire o di rinunciare ad operare.

Si osservi infatti che le banche sono a conoscenza - attraverso apposite banche dati - dei nomi di tutti coloro che abbiano subito decreti ingiuntivi o atti di citazione, o che comunque si trovino in situazioni di contrasto con una qualunque di esse.

Ciò ha un pesante effetto demotivante anche al di là di quelle che sono le concrete possibilità per le banche di controllare effettivamente la "buona qualità" di ogni singolo utente.

Il cittadino cioè, sapendo bene che se viene schedato come indesiderabile non sarà più in condizioni di poter essere un operatore economico, e che d'altra parte le condizioni operative che gli verranno proposte dalle varie banche, in qualche modo, sono tutte esose e vessatorie, si troverà praticamente in una condizione di mancanza di tutela, che lo costringerà ad accettare, come di fatto notoriamente avviene, ogni sorta di soprusi.

In questo, peraltro, non gli sarà che di ben poca utilità nemmeno la del resto farraginoso, intempestivo, e per ciò stesso poco attendibile, oltre che oneroso, tutela giurisdizionale; poiché è chiaro che egli, più che accumulare ragioni che poi potrà eventualmente svolgere dinanzi al Magistrato, avrà invece interesse a fare al momento le cose che gli occorrono.

Con il risultato che si viene a configurare una situazione di crisi di ogni garanzia, che pone l'utente nella condizione di non avere né la libertà di scegliere né la libertà di dissentire, ma soprattutto di non avere la libertà che gli deriverebbe dalla possibilità di capire, poiché l'intero sistema è "coerentemente" eversivo rispetto alla logica della chiarezza e della pur tanto vantata trasparenza; e non è concepibile che la Magistratura continui a consentire a queste organizzazioni di trarre i frutti di un tale modo di operare.

Peraltro, ad inutile riprova di quanto si sostiene, si fa presente che ormai la più parte degli stessi istituti di credito quantomeno tende ad adeguarsi ai criteri di cui al presente atto, per cui è pacifico che il loro comportamento attuale è illegittimo, e che dunque, nei limiti della prescrizione decenna-

le, devono essere restituite le cospicue somme di cui si sono indebitamente appropriate maggiorate degli interessi e della rivalutazione.

Per tali motivi l'istante come sopra rappresentato e difeso cita la Banca ... a comparire dinanzi al Tribunale di ... nei locali di sua udienza ed all'ora del regolamento e con il prosieguo per il giorno ... per sentire così provvedere:

a)

-dichiarare l'illegittimità di tutte le maggiorazioni di tasso non espressamente proposte ed accettate dall'attore;

-dichiarare che il tasso passivo richiesto è comunque maggiore di 4 punti rispetto a quello minimo praticato a livello nazionale, che è quello che la banca avrebbe dovuto applicare;

-dichiarare dovutogli un tasso attivo del 7% annuale;

-dichiarare non dovuta la commissione di massimo scoperto ed i maggiori interessi previsti per i finanziamenti oltre il fido;

-dichiarare che gli accrediti vanno effettuati trimestralmente così come gli addebiti;

-dichiarare che la data di accredito di tutti i versamenti effettuati debba essere quella del giorno stesso del versamento e, nei casi di assegni o titoli retrodatati, quella recata dal titolo, e comunque la data reale, e non una data fissata in base ad arbitrari criteri convenzionali;

-dichiarare illegittimo il criterio di non fornire la specifica dell'ammontare delle somme comunque richieste o tratteneute dalla banca;

b)

-per l'effetto, stabiliti tutti i criteri da applicare, disporre la consulenza tecnica per la quantificazione delle somme di cui la banca si è indebitamente appropriata e condannarla al pagamento di tutto quanto risulterà dal conteggio + il risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito + gli interessi + le spese.

Fa presente al Tribunale che ogni ritardo gioverebbe alla convenuta banca e pregiudicherebbe invece gli interessi dell'attore, per cui il decorso del tempo va considerato non come un generico elemento di disfunzione, ma come un elemento sostanziale dei diritti di cui si chiede l'attuazione, e, per altri versi, come uno degli strumenti fondamentali nell'uso dei quali ogni convenuto riottoso sistematicamente si specializza per continuare ad essere indifferente alla giustizia.

p.s. (L'Atto di citazione è stato semplificato per motivi di divulgazione, ma ovviamente qualunque collega saprà come adattarlo alle esigenze dei suoi clienti)